

**PROCEDURE DI
ESENZIONE/RIMBORSO DEL
CONTRIBUTO AMBIENTALE
CONAI PER ESPORTAZIONE DI
IMBALLAGGI**



25 luglio 2023

Programma

- 1. Alcune riflessioni preliminari;**
- 2. Procedure di esenzione cosiddette ex post;**
- 3. Procedure di esenzione cosiddette ex ante;**
- 4. Spazio ai vostri quesiti.**

ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI

1) Perché il Conai prevede procedure di rimborso/ esenzione per attività di export?

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono cioè gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

***Sottointeso 1:** non possono essere inclusi nelle istanze imballaggi in temporanea esportazione.*

***Sottointeso 2:** l'identificazione degli imballaggi esportati deve avvenire in maniera analitica per materiale/fascia contributiva (fa eccezione il Mod. 6.6bis).*

2) A chi spetta il rimborso o l'esenzione?

All'azienda che cede all'estero gli imballaggi.

***Sottointeso:** non possono essere inclusi nelle istanze imballaggi consegnati all'estero per conto di clienti italiani.*

3) Quali sono gli imballaggi che possono godere delle particolari procedure di rimborso o esenzione per export?

Tutti quelli assoggettati a Contributo ambientale.

***Sottointeso:** in fase di presentazione di un'istanza di rimborso/esenzione è necessario verificare che tutti i fornitori abbiano applicato il contributo o esposto le diciture previste dalle procedure consortili.*

PROCEDURE DI RIMBORSO COSIDDETTE EX POST



Rimborso ex post da Mod. 6.6

Definizione: è la richiesta di rimborso al Conai del contributo ambientale assolto (ai propri fornitori nazionali o direttamente al Conai in caso di importazioni) sugli imballaggi esportati.

Target aziendale: tutte le aziende che acquistano imballaggi, sia pieni che vuoti, successivamente esportati.

Modalità di presentazione: on-line attraverso il sito www.dichiarazioni.conai.org (Area: «Richieste esenzione/rimborso per export»);

Termini di presentazione: entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le esportazioni. Sono accolte le istanze presentate entro 30 giorni da tale termine ma in tal caso sarà riconosciuto un rimborso pari al 75% degli importi spettanti.

Soglie minime o massime previste: le soglie minima di fatturazione (200 Euro per materiale per il 2023); non sono previste invece soglie massime.

Principali dati/documenti necessari alla presentazione del modulo:

- dettaglio, per fornitore e materiale/fascia contributiva, degli imballaggi acquistati nel corso dell'anno ed assoggettati a contributo ambientale;
- dettaglio, per materiale/fascia contributiva, delle quantità di imballaggi esportati (o ceduti a clienti con plafond di esenzione) nell'anno oggetto di richiesta;
- Dichiarazione Iva di competenza dell'anno per il quale si chiede il rimborso.

Caratteristiche della procedura da Mod. 6.6

Vantaggi:

- ✓ possibilità di richiedere il rimborso del contributo ambientale versato su imballaggi pieni successivamente esportati;
- ✓ possibilità di richiedere il rimborso sulle cosiddette esportazioni indirette;
- ✓ maggiore facilità di gestione rispetto al Mod. 6.5 ex ante.

Svantaggi:

- si tratta di un rimborso «Ex post» e pertanto è necessario anticipare finanziariamente il contributo ambientale ai fornitori o al Conai (in caso di importazioni).

Compensazione Import-Export da Mod. 6.10

Definizione: è la procedura che consente di compensare, ai fini della liquidazione del contributo ambientale, i quantitativi di imballaggi importati in un determinato periodo con quelli esportati. E' così possibile versare il contributo solo sulla differenza, se a debito, o richiedere alla fine di ogni anno il rimborso per l'eventuale eccedenza di export.

Target aziendale: aziende con flussi costanti nel tempo di imballaggi importati ed esportati.

Modalità di presentazione: on-line attraverso il sito www.dichiarazioni.conai.org (Area: «Dichiarazioni del contributo ambientale» per il Mod. 6.10 ed Area «Richieste esenzione/rimborso per export» per l'eventuale rimborso di fine anno).

Termini di presentazione: I mod. 6.10 vanno presentati entro il 20 del mese successivo a quello di competenza. L'eventuale rimborso di fine anno segue le regole del Mod. 6.6.

Soglie minime o massime previste: soglie minime di fatturazione; non sono previste invece soglie massime per il rimborso.

Principali dati/documenti necessari alla presentazione del modulo:

- dettaglio, per materiale/fascia contributiva, degli imballaggi importati ed esportati nel periodo di dichiarazione;

Per il rimborso:

- dettaglio, per fornitore e materiale/fascia contributiva, degli imballaggi acquistati in Italia nel corso dell'anno;
- Dichiarazione Iva dell'anno in cui sono state effettuate le esportazioni.

Caratteristiche della procedura da Mod. 6.10

Vantaggi:

- ✓ possibilità di compensare nel periodo della dichiarazione (annuale, trimestrale o mensile) le esportazioni effettuate al fine di versare al Conai solo l'eventuale surplus di import;
- ✓ maggiore facilità di gestione rispetto al Mod. 6.5 ex ante.

Svantaggi:

- Tutti gli imballaggi acquistati da fornitori nazionali sono acquistati con assoggettamento a contributo ambientale e l'eventuale rimborso è spostato a fine anno;
- Impossibilità di utilizzare le procedure semplificate per Import (a valore o per tara) per i flussi di imballaggi che si intendono compensare.

Rimborso ex post da Mod. 6.6bis

Definizione: è la richiesta di rimborso della quota parte di imballaggi pieni esportati dichiarati al Conai con una delle 2 procedure semplificate previste dal Mod. 6.2 Import (semplificata a valore o per tara). Il rimborso viene calcolato applicando al contributo ambientale dichiarato nell'anno di riferimento l'incidenza del fatturato estero sul fatturato totale dello stesso anno.

Target aziendale: Le aziende che hanno dichiarato al Conai, entro determinati limiti (nel 2023 il limite è stato di 7.500 Euro) e con una delle procedure semplificate (a valore o per tara) previste dal Mod. 6.2 Import, gli imballaggi pieni importati e successivamente esportati.

Modalità di presentazione: on-line attraverso il sito www.dichiarazioni.conai.org (Area: «Richieste esenzione/rimborso per export»).

Termini di presentazione: i medesimi previsti per il Mod. 6.6.

Soglie minime o massime previste: le soglie minima di fatturazione per le procedure semplificate (300 Euro per il 2023); la soglia massima è data da quella di sbarramento per poter accedere alla procedura di rimborso in questione (nel 2023 pari a 7.500 Euro).

Principali dati/documenti necessari alla presentazione del modulo:

- Dichiarazione Iva di competenza dell'anno per il quale si chiede il rimborso.

Caratteristiche della procedura da Mod. 6.6Bis

Vantaggi:

- ✓ estrema facilità di identificazione del rimborso.

Svantaggi:

- target aziendale molto limitato;
- necessità di poter utilizzare tale procedura solo per i medesimi imballaggi pieni importati (e dichiarati con procedura semplificata) o comunque per tipologie di imballaggi omogenei rispetto a quelli dichiarati in maniera semplificata.

PROCEDURE DI ESENZIONE COSIDDETTE EX ANTE



Mod. 6.5 – esenzione ex ante

Definizione: è la procedura che consente alle aziende di utilizzare già in fase di acquisto degli imballaggi vuoti un abbattimento del contributo ambientale nella misura di un plafond di esenzione calcolato con dati consuntivi dell'anno precedente (la quota parte di imballaggi, per singolo materiale/fascia contributiva esportati rispetto a quelli acquistati in esenzione nel corso dell'anno precedente). Con la medesima procedura si effettua il conguaglio tra imballaggi acquistati in esenzione nell'anno precedente e quelli effettivamente esportati.

Target aziendale: Aziende che acquistano imballaggi vuoti oggetto di prima cessione (no quindi imballaggi pieni).

Modalità di presentazione: on-line attraverso il sito www.dichiarazioni.conai.org (Area: «Richieste esenzione/rimborso per export»). Il Modulo di richiesta del plafond da trasmettere ai fornitori (Mod. 6.5-Fornitori) è inoltre scaricabile (pdf editabile) dal sito Conai (oltrech  generato automaticamente dal sistema una volta trasmesso il Mod. 6.5 Conai).

Termini di presentazione: i medesimi previsti per il Mod. 6.6.

Soglie minime o massime previste: le soglie minima di fatturazione (200 Euro per materiale per il 2023); no soglie massime.

Principali dati/documenti necessari alla presentazione del modulo:

- dettaglio, per materiale/fascia contributiva, delle quantit  di imballaggi esportati e venduti complessivamente nel corso dell'anno precedente;
- dettaglio, per fornitore e materiale/fascia contributiva, degli imballaggi acquistati in esenzione nel corso dell'anno precedente.

MODULO 6.5 EX ANTE

Vantaggi:

- ✓ possibilità di non anticipare finanziariamente il contributo ambientale a fronte di una comprovata attività di export;
- ✓ alcune semplificazioni nei documenti richiesti ai fini della presentazione del modulo.

Svantaggi:

- ✓ necessità di una gestione puntuale degli acquisti esenti effettuati;
- ✓ minore autonomia nella scelta di interrompere l'utilizzo della procedura da un anno con l'altro (necessità di chiudere il plafond utilizzato nell'anno precedente).

Mod. 6.5 Fornitori bis

Definizione: è la procedura che consente alle aziende che acquistano imballaggi vuoti destinati sin dall'origine ad essere esportati nella loro interezza di utilizzare un plafond di esenzione del 100%. Rispetto al Mod. 6.5 tradizionale non sono previsti conguagli.

Target aziendale: Aziende che acquistano imballaggi vuoti destinati ad essere esportati nella loro interezza senza possibili sovrapposizioni con altri flussi o altre procedure di esenzione (imballaggi diversi da quelli adibiti al confezionamento di articoli destinati al mercato nazionale e non utilizzo di altre procedure di esenzione contributiva su imballaggi dello stesso materiale/fascia contributiva) .

Modalità di presentazione: on-line attraverso il sito www.dichiarazioni.conai.org (Area: «Autodichiarazioni per casi particolari») ma il modulo è inoltre scaricabile (pdf editabile) dal sito Conai.

Termini di presentazione: prima dell'acquisto dell'imballaggi destinato all'estero ed è valido fino a revoca.

Soglie minime o massime previste: non sono previste soglie.

Principali dati/documenti necessari alla presentazione del modulo:
Evidenza che gli imballaggi siano stati effettivamente esportati.

Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

- A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni** di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:
 - l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
 - l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
 - l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.
- Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).
- Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali Conai aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

Ed ora la parte più interessante: le vostre domande...grazie per l'attenzione e la pazienza

